



COMUNE DI SCILLATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Regolamento Tassa rifiuti

(TARI)

*Approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 07-09-2020
MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE
DI C.C. N. 14- DEL 01-06-2022*

I N D I C E

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 4	Presupposto
Art. 5	Soggetto attivo
Art. 6	Soggetti passivi
Art. 7	Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
Art. 8	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 9	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 10	Tariffa del tributo
Art. 11	Determinazione della base imponibile - Superficie degli immobili
Art. 12	Articolazione e costo del servizio
Art. 13	Determinazione delle tariffe del tributo
Art. 14	Piano finanziario
Art. 15	Classificazione delle utenze domestiche (Quota fissa e quota variabile)
Art. 16	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 17	Attività di agriturismo ed attività di "bed and breakfast"
Art. 18	Obbligazione tributaria
Art. 19	Zone servite e non servite
Art. 20	Mancato svolgimento del servizio
Art. 21	Riduzione per le utenze domestiche
Art. 22	Riduzione per i complessi a carattere turistico
Art. 23	Esenzioni
Art. 24	Ulteriori riduzioni ed esenzioni
Art. 25	Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 26	Tributo giornaliero
Art. 27	Tributo provinciale
Art. 28	Scuole statali
Art. 29	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
Art. 30	Riscossione
Art. 31	Somme di modesto ammontare
Art. 32	Rimborsi e compensazioni
Art. 33	Funzionario responsabile
Art. 34	Verifiche ed accertamenti
Art. 35	Incentivi per l'attività di controllo
Art. 36	Contenzioso
Art. 37	Sanzioni ed interessi

Art. 38	Riscossione coattiva
Art. 39	Trattamento dei dati personali
Art. 40	Norme di rinvio
Art. 41	Norme transitorie e finali
Art. 42	Clausola di adeguamento
Art. 43	Entrata in Vigore e Abrogazioni
	A L L E G A T I
All. 1	Tabella categorie utenze domestiche
All. 2	Tabella categorie utenze non domestiche
All. 3	Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche
All. 4	Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche
All. 5	Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
All. 6	Tabella riepilogo riduzioni e agevolazioni
All. 7	Tabella aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e locali collegati all'esercizio delle attività produttive. Comma 652 art. 1 legge 147/2013
All. 8	Intervalli di produzione kg/m2 per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione e del D.L. 124/2019 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. A), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

Articolo 3

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117

Articolo 4

Presupposto

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati identificati dal successivo articolo 7.

Articolo 5

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6

Soggetti passivi

1. La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7

Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti a tributo:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c. il vano scala interno alla singola abitazione;
 - d. i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
 - e. i magazzini o locali ad uso deposito;
 - f. le utenze domestiche (immobili Categoria A) con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia e informatica;
 - g. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo ed occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;

- h. i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina, ovvero, in mancanza la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;
- i. nell'ambito delle Strutture sanitarie, pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali;
- l. le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
- m. le utenze non domestiche momentaneamente non attive i cui locali sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dall'assenza di atti autorizzativi).
- n. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, si deve distinguere la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico.

2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas ed altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 8

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali adibiti ad uso abitazione privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati, classificati nella categoria catastale A;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, e/o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, in quanto danneggiati, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio: parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, in quanto danneggiati, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà

applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, (**vedi Allegato 7 al presente Regolamento**) ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti rientranti e non nell'elenco di cui **all'Allegato 5** al presente Regolamento, non conferibili al pubblico servizio, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori avvalendosi di altro gestore a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che si avvalgono di altro gestore per lo smaltimento di questi rifiuti, nella determinazione della TARI, il comune applica riduzioni percentuali della quota variabile del tributo, sull'intera superficie su cui l'attività è svolta in base a quanto indicato nel seguente elenco:

ATTIVITÀ	% riduzione quota variabile
Tipografie – Stamperie – Falegnamerie – Vetrie – Autocarrozzerie – Autofficine per riparazione Veicoli – Gommisti – Autofficine di Elettrauto- Verniciatura – Galvanotecnici – Fonderie – Officine di Lavorazione Metalli Oleifici- Attività industriali con capannoni di produzione - Attività artigianali di produzione beni specifici Caseifici - Conservifici- Cantine sociali - Distributori di Carburante - rigenerazione cartucce toner	80%
Ambulatori medici e dentistici (Non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	95%
Ristoranti – Trattorie – Pizzerie –Plurilicenze alimentari e/o miste Macellerie – Pollerie – Supermercati Bar, caffè, pasticceria Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	30%
Banche – Uffici Privati- Poste - Uffici privati Lavanderie e tintorie	10%

Il comune individua nell' Allegato 7 al presente Regolamento le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

3. La determinazione della superficie tassabile deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione e deve:

a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b. comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

4. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a. le superfici adibite all'allevamento di animali cioè superfici recintate e stalle classificate nelle categorie catastali C6 e/o D10, appositamente autorizzate, detenute e/o possedute da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 (imprenditore agricolo e coltivatore diretto);

b. le superfici agricole (terreni) produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura;

c. le superfici delle Strutture sanitarie, pubbliche e private, in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

Articolo 10 **Tariffa del tributo**

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 e dal successivo articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 11 **Determinazione della base imponibile - Superficie degli immobili**

1. La base imponibile della tributo è data:

a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;

b) per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
4. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Articolo 12

Articolazione e costo del servizio

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche ed i costi esterni.
2. Il servizio è reso alle utenze domestiche e non domestiche.
3. Il costo del servizio è integralmente coperto dal gettito della tariffa, che è fissata distintamente in tariffa domestica e tariffa non domestica sulla base di un piano finanziario predisposto dal gestore del servizio tenendo conto degli elementi di costo, dei criteri, delle equivalenze e di ogni altro elemento previsto dalla disciplina in materia, in tempo utile per l'adozione del provvedimento di determinazione della tariffa.
4. Non rientrano nel costo del servizio la raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche, la derattizzazione, la disinfestazione zanzare, lo spazzamento e lo sgombero della neve, la cancellazione di scritte vandaliche, la defissione di manifesti abusivi, la gestione dei servizi igienici pubblici, la gestione del verde pubblico, la manutenzione delle fontane; Invece la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU

Articolo 13

Determinazione delle tariffe del tributo

1. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità salvo diverse disposizioni di Legge.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente

3. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, la tariffa del tributo può essere modificata entro il termine stabilito dall'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000, **(entro il 31 Luglio)** ove necessario, per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. La tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
5. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportate negli Allegati 1 e 2 al presente regolamento.
7. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile). La tariffa comprende anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costo smaltimento rifiuti nelle discariche).
8. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, si deve distinguere la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico.
9. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 14, comma 23, del decreto legge n. 201 del 2011.
10. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158 del 1999:
 - a) la determinazione delle tariffe della Tari deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158 del 1999.
11. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
12. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai

sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune in base al comma 652 dell'art. 1 della Legge 147, al fine di calmierare le tariffe per i locali adibiti ad utenze non domestiche e precisamente solo per le categorie 2.16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e 2.17 bar, caffè, pasticcerie adotta dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabella 3b e tabella 4b del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi ivi indicati del 50 per cento per le categorie di cui sopra e più precisamente portando il Kc Coefficiente potenziale produzione per la categoria 2.16 dal 5,54 al 2,77 e per la categoria 2.17 dal 4,38 al 2,19 e il Kd Coefficiente di produzione kg/m² anno per la categoria 2.16 dal 48,74 al 24,37 e per la categoria 2.17 dal 38,50 al 19,25.

Articolo 14 **Piano finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione in tempo utile per l'adozione del provvedimento di determinazione delle tariffe.
2. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente (in questo caso il Comune) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente (in questo caso il Comune) assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999.

Articolo 15
Classificazione delle utenze domestiche
(Quota fissa e quota variabile)

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

Le utenze domestiche sono distinte:

- a. le utenze domestiche di soggetti residenti, costituite dalle unità abitative di categoria catastale A possedute e/o occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica;
- b. le utenze domestiche di soggetti residenti e non residenti, costituite dalle unità abitative di categoria catastale A possedute e/o occupate da persone che hanno la propria residenza anagrafica in altra unità abitativa;
- c. le utenze domestiche di soggetti residenti e non residenti, costituite dalle unità non abitative di categoria catastale C2 e C6;
- d. le utenze domestiche di soggetti residenti e non residenti, costituite dalle unità non abitative di categoria catastale C1, C3, C4 di fatto non utilizzate e/o possedute da soggetti esercenti un'attività economica o professionale.

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 28, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Nel caso di :

- servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero;
- degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, **in un'unità.**

6. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

7. Per le utenze domestiche di cui alla lettere b), c) e d) condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Tabella A Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		Numero componenti
Da	A	
0	999999999	
		2

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

9. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, - Tabella 1b Allegato 3 al presente regolamento - in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

10. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 16

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale

risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è differenziata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

5. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. - Tabella 3b Allegato 4 al presente regolamento

6. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 17

Attività di agriturismo ed attività di "bed and breakfast"

1. **Le attività di agriturismo** saranno inserite nella categoria tariffaria n.5 "Alberghi con ristorante", eccetto l'attività agrituristiche di solo pernottamento con prima colazione nel limite massimo di 1000 pasti annui che sarà inserita nella categoria tariffaria n.6 "Alberghi senza ristorante".

La superficie delle pertinenze dedicate all'agricoltura (ricovero mezzi e attrezzature, deposito derrate ecc...), sarà considerata come soggetta alle tariffe dedicate alle utenze domestiche secondo i criteri definiti nel presente regolamento.

2. I locali adibiti ad **attività di "bed and breakfast"** sono inseriti nella categoria tariffaria n. 6 "Alberghi senza ristorante", con applicazione della riduzione per stagionalità qualora prevista nella denuncia di inizio attività.

Essendo tali locali ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del titolare dell'attività, la superficie a riferimento, pari a mq.7 per ogni posto letto così come evidenziato nelle denunce di inizio attività inviate al Comune territorialmente competente, dovrà essere scorporata dalla restante parte per la quale continuerà ad applicarsi la relativa tariffa per utenza domestica.

Articolo 18

Obbligazione tributaria

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 19

Zone servite e non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del **60%** sia per la parte fissa che per la parte variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a **300** metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 28 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Articolo 20

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso, per un periodo non inferiore ai 30 giorni, in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 10 % del tributo.

Articolo 21

Riduzione per le utenze domestiche

1. Ai sensi del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo **Riduzione del 30%**;
- b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: **Riduzione del 30%**;
- c. fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze. **Riduzione del 30%**

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato si applicano dalla data di presentazione della relativa richiesta di dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. **(Compostaggio domestico)** - Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una **riduzione del 30%** della quota variabile della tariffa del tributo.

La riduzione ha effetto dalla data di presentazione di detta autocertificazione se la richiesta viene presentata entro il 30 settembre. Nel caso in cui la si presentasse oltre detto termine la riduzione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

La mancanza di adeguati spazi (giardini, orti ...) per la pratica dell'auto-compostaggio da parte degli interessati, è presunzione di non applicabilità della riduzione. L'autocertificazione di cui sopra non può avere effetto retroattivo ed ha effetto fino a quando venga dichiarata la perdita dei requisiti con apposita dichiarazione. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza, altresì, il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Articolo 22

Riduzione per i complessi a carattere turistico

1. Il tributo è ridotto nella misura **del 15%** nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

Articolo 23

Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

- a) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo od ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree occupati e detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
- c) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nei Patti Lateranensi.

Art. 24

Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TARI il Comune stabilisce l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 682 dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:

CASI DI ESENZIONE:

1.a) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Servizi Sociali;

1.b) i locali condotti da organizzazioni di beneficenza e ONLUS, i quali dimostrino di non possedere redditi propri necessari al funzionamento superiori ad 1/4 della spesa annua.

CASI DI RIDUZIONE:

1.c) Bonus Tari

L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate qualora l'indicatore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo risulti essere non superiore ai limiti imposti dalla Legge o che sia beneficiario di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

La domanda per ottenere il bonus va presentata, in forma di autocertificazione, presso il proprio Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane)

2. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di presentazione della relativa richiesta iniziale o di variazione da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.

a) Le richieste di riduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze legate all'indicatore ISEE, di cui al precedente punto 1.c), devono essere presentate entro il 31 Gennaio dell'anno di competenza del tributo.

b) Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. : art. 21 comma 3 , art.24 comma 1

restando nella facoltà del Consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

3. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il 31 di Gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune ;

4. **Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate**, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e bis) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) così come modificato dall'art. 36 comma 1, legge n. 221 del 2015 e **di cui agli artt. : art. 21 comma 3, art.24 comma 1 possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.**

In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

5. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente.

6. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune .

7. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

8. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

9. Condizione essenziale per ottenere l'agevolazione sulla TARI è quella di essere in regola con il pagamento della Tassa sui Rifiuti degli anni precedenti condizione da autodichiarare nel modulo di domanda, sottoposta a verifica da parte dell'ufficio Tributi

Articolo 25

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1 Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.

Articolo 26

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui all'art. 9;
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio di autorizzazioni commerciali e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. Il pagamento del tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato agli Agenti di Polizia Municipale in base al calcolo di cui ai commi 3 e 4.
9. Gli importi riscossi dagli Agenti di Polizia Municipale saranno successivamente versati mensilmente sul conto corrente postale della Tesoreria Comunale. Altresì compete agli stessi la rendicontazione mensile degli incassi ricevuti da consegnare all'Ufficio Tributi.
10. Qualora l'importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera smaltimento sia inferiore a € 10,00 è comunque fissato forfetariamente in € 10,00.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

12. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

Articolo 27

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

2. Il Tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

3. La struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel caso di pagamenti effettuati attraverso il modello F24, provvederà, a decorrere dal 1° giugno 2020, al riversamento alla Provincia o città metropolitana del Tributo provinciale riscosso secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni, al netto della commissione spettante al Comune.

Nel caso pagamenti effettuati con modalità differenti dal modello F24, cioè effettuati su conto corrente o con bonifico bancario, il riversamento sarà fatto in base alle disposizioni di legge.

Articolo 28

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI

Articolo 29

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti passivi, di cui all'art. 6, del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

f. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

11. Il contribuente è obbligato in occasione di variazioni anagrafiche, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, a presentare la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione nel termine previsto di cui al presente articolo.

12. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data presentazione della dichiarazione. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

13. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

Articolo 30 **Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti un apposito avviso di pagamento per posta semplice, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il Tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge n. 212 del 2000.

2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

4 I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, disponibile presso gli Uffici Comunali dell'Anagrafe e Stato Civile, Ufficio Tributi, Ufficio Commercio e Polizia Municipale, Ufficio Urbanistica e sul sito Internet istituzionale, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso o cessazione. La dichiarazione può essere consegnata direttamente presso gli uffici comunali o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta presso gli uffici comunale, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica e PEC.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui il decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti in quanto acquisiti direttamente dall'Ufficio anagrafe.

7 La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti i locali;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

13. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Articolo 31

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad € 12,00 per anno d'imposta.

Articolo 32

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del precedente articolo 29, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito delle notifiche di avvisi di accertamenti.

3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 33

Funzionario responsabile

1. Con determinazione del Sindaco è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.

Articolo 34

Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente articolo 28 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla richiesta;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (personale Ufficio tecnico e Vigili urbani), dando preavviso

3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate, con scadenza nei mesi di **LUGLIO, SETTEMBRE E DICEMBRE**.

In ragione del probabile ammontare definitivo del costo del Contratto di Servizio il pagamento avverrà a titolo di acconto pari al 66,66% del dovuto entro la scadenza della 1 rata e 2 rata ed il saldo pari al 33,34 % entro la scadenza della 3 rata .

5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro Dicembre di ciascun anno.

6. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, come corrispondenza ordinaria tramite:

- a. servizio postale;
- b. agenzie di recapito autorizzate;
- c. posta elettronica o PEC.

7. I termini e le modalità di pagamento indicati nell'avviso di pagamento stesso devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. **L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.**

9. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento verrà inviato un avviso di sollecito di pagamento con corrispondenza ordinaria senza sanzioni ed interessi dando un termine non inferiore a 15 giorni per effettuare il pagamento.

Decorso inutilmente tale termine si provvederà a notificare, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

10. L'avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento indicherà le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, applicazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, con l'avvertenza che procederà ulteriormente alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

11. Ai sensi dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore ad € 12,00, salvo quanto previsto al successivo art. 31. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di spedizione o notifica.

12. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della legge n. 296 del 2006.

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile per la gestione del tributo;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

8. Qualora il funzionario responsabile per la gestione del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformularlo, previa comunicazione all'interessato.

9. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

10. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato (F24), come previsto dal comma 35, dell'articolo 14, del decreto legge n. 201 del 2011.

11. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

12. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

13. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 35 **Incentivi per l'attività di controllo**

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento Tari viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività sulla base delle facoltà consentite dalla legislazione nazionale previa presentazione di progetto obiettivo.

Articolo 36 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del

al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione il Comune procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

Per le operazioni di cui sopra, oltre al proprio personale dipendente, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, ove nominati;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio o da altri Enti Pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138 del 1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

4. Il funzionario responsabile per la gestione del tributo procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge n. 296 del 2006.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

6. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;

- dei locali, delle aree e le loro destinazioni, dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati; (se trattasi di avvisi per omessa dichiarazione);

- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

- del n. e data del documento in caso di avvisi per omesso o parziale versamento

7. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Articolo 37

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 51,00 euro..

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 euro. ad € 258,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Gli interessi di mora e di rimborso, computati nella misura del vigente tasso legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 38

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 39

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 40

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni e al Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di Smaltimento dei Rifiuti adottato da questo Ente , nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 41

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARI entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI .

I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione del Comune, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della legge n. 212 del 2000.

Articolo 42

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 43

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° Gennaio 2020.

2. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)	
Numero	Nucleo familiare
1	1 componente
2	2 componente
3	3 componente
4	4 componente
5	5 componente
6	6 componente

ALLEGATO 2

TABELLA CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)	
Numero categoria	Categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie,
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

ALLEGATO 3

TABELLA 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Ka)

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
	Sud
1	0,75
2	0,88
3	1,00
4	1,08
5	1,11
6 o più	1,10

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA E DELLA QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza domestica è la seguente:

$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$ $QUF_{dom} = CFT_{dom} \frac{S_n}{S_{tot}(n)}$ $S_{tot}(n) \cdot Ka(n)$ TF_{dom} : quota

fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom} : quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

$Ka(n)$: coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom} : totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

$S_{tot}(n)$: superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$

TV_{dom} : quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUV_{dom} : quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$QUV_{dom} = QTOT_{dom} \frac{S_n}{N(n)} \cdot Kb(n)$

$QTOT_{dom}$: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$N(n)$: Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

$Kb(n)$: Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CU_{dom} : Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$CU_{dom} = CVT_{dom} \frac{1}{QTOT_{dom}}$

CVT_{dom} : totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 4

TABELLA 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc)

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione	
		min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie,	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,77 (5,54)	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	2,19 (4,38)	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	10,88
21	Discoteche, night club	1,02	1,75

n.b. i coefficienti delle attività 16 e 17 sono state ridotte del 50%

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA E DELLA QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza NON domestica è la seguente

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, Sap) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap) \quad QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche Sap : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza non domestica è la seguente:

TV_{ndom}(ap, Sap) = (CUn_{dom} · S_{ap}(ap) · Kd(ap)) TV_{ndom}(ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

CUn_{dom}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$CUn_{\text{dom}} = \frac{CVT_{\text{ndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

CVT_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd(ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ALLEGATO 5

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
 - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 - imballaggi primari;
 - imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché accolti in forma differenziata;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
 - manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica.
- Sono, altresì, assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle Strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
 - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
 - rifiuti ingombranti;
 - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
 - indumenti e lenzuola monouso;
 - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
 - pannolini pediatrici e i pannoloni;
 - contenitori e sacche delle urine;
 - rifiuti verdi.

ALLEGATO 6

TABELLA RIEPILOGO RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Mancato svolgimento del servizio	10%
Compostaggio Domestico	30%
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo Attività di bed and breakfast	30%
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero	30%
Complessi a carattere turistico (agriturismi)	15%
<i>ZONE NON SERVITE distanza superiore a ml 300</i>	60%
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	max 60%

ATTIVITA'	Superficie dove si formano rifiuti speciali	Superficie tassabile
Tipografie – Stamperie -Falegnamerie - Vetrie – Autocarrozzerie - Autofficine per riparazione Veicoli Gommisti -Autofficine di Elettrauto Verniciatura – Galvanotecnici – Fonderie Officine di Lavorazione Metalli	Locali adibiti alla lavorazione magazzino, deposito	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici , mense, spogliatoi, bagni ecc

Allegato 7 Tabella aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e locali collegati all'esercizio delle attività produttive. Comma 652 art. 1 legge 147/2013

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (Non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	Laboratorio protesi – sala interventi , sala visite ,ambulatorio , sala prelievi, sala medicazione magazzino, deposito	Locali adibiti a : uffici , sala attesa pazienti bagni
Macellerie – Pollerie - Supermercati	Locali di preparazione e trattamento delle carni , magazzino, deposito	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici , mense, spogliatoi, bagni
Ristoranti – Trattorie - Pizzerie -Plurilicenze alimentari e/o miste	Superficie occupata dalla friggitrice	Locali adibiti a : vendita,rivendita, sala banchetti, esposizione, uffici , mense, spogliatoi bagni,ecc
Distributori di Carburante	magazzino, deposito	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici , mense, spogliatoi, bagni,area esterna ecc
Oleifici	Locali molitura – locali imbottigliamento magazzino, deposito	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici , mense, spogliatoi, bagni area esterna ecc
Caseifici -conservifici- cantine sociali	Locali adibiti alla lavorazione Sala confezionamento – imbottigliamento – reparto vinificazione – stagionatura, cantina magazzino, deposito ecc	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici , mense, spogliatoi, bagni ecc
Attività industriali con capannoni di produzione	Locali adibiti alla lavorazione, magazzino, deposito	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici , mense, spogliatoi, area esterna bagni ecc
Bar, caffè, pasticceria	Superficie occupata dalla friggitrice	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici , mense, spogliatoi, bagni
Attività artigianali di produzione beni specifici	Locali adibiti alla lavorazione magazzino, deposito	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici , mense, spogliatoi, bagni ecc
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	Locali adibiti alla preparazione magazzino, deposito	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici bagni
lavanderie e tintorie	Locali adibiti alla lavorazione magazzino, deposito	Locali adibiti a : uffici bagni
rigenerazione cartucce toner	Locali adibiti alla lavorazione magazzino, deposito	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici bagni

ALLEGATO 8

TABELLA 4b - Intervalli di produzione kg/m2 per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno	
		min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,54	4,55

2	Campeggi, distributori carburanti	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie,	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	24,37 (48,74)	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	19,25 (38,50)	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	8,95	15,43

Modifiche ed integrazioni al regolamento TARI apportate con la deliberazione di Consiglio Comunale 14 del 01.06.2022.

- a) all'art. 29 dopo il comma 13 aggiungere i seguenti commi 14 e 15
14. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.
15. Le informazioni di cui al precedente comma 14 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.
- b) Dopo l'art. 29 aggiungere il seguente art. 29 bis ,

Articolo 29 bis

Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi dell'utente:
- il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
- c) all'art. 30 dopo il comma 2 inserire la seguente dicitura
- Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione
- d) all'art. 30 sostituire al comma 5 la frase
- “È consentito il pagamento in unica soluzione entro Dicembre di ciascun anno.
- Con i seguenti paragrafi
- a) Il Comune garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
- b) Qualora il Comune preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

- e) all'art 30 comma 7 dopo il 1 paragrafo aggiungere il seguente

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

- f) dopo l'art. 31 introdurre un nuovo articolo il 31 bis

Art. 31 bis

Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 30:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dal Regolamento Generale delle Entrate ;
 - c) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - d) decadenza dal beneficio concesso, in forza del presente Regolamento, nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
 2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
 3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro così come definita dal regolamento delle Entrate.
 4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
 5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
- Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili all'Ente
2. di dare atto che le disposizioni sopra riportati adottati in attuazione della deliberazione di Arera n. 15/2022 entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023 o dal termine eventualmente successivo stabilito da Arera.